

Comune di Gravere

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI

Approvato dal C.C. con deliberazione n. 11 del 04/07/2025

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli usi civici esistenti nel Comune di Gravere in conformità alle disposizioni della Legge dello Stato 16.06.1927 n. 1766 di riordinamento degli usi civici, al relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 332 del 1928, agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 22.08.1972, alla Legge Regionale 2 dicembre 2009, n. 29 e relativo Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 giugno 2016, n. 8/R, e alle disposizioni costituzionali poste a garanzia degli usi e delle proprietà collettive.
2. Tutti i terreni di proprietà comunale, inseriti nell'elenco derivante dagli atti depositati presso il Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici del Piemonte e della Valle d'Aosta e riconosciuti tali da sentenza commissariale n. 299 del 15.2.1985, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali, ai sensi dell'art. 4 della legge 16.6.1927 n. 1766.
3. Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al Demanio di Uso Civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale in via transitoria.
4. Il presente Regolamento aggiorna e rivede alcune delle norme di disciplina del diritto di pascolo precedentemente contenute nel "Regolamento Comunale per l'esercizio del pascolo nel territorio del Comune di Gravere", approvato con deliberazione del CC n.6 del 29/03/2011. Quest'ultimo deve pertanto ritenersi superato nei contenuti in contrasto con il presente Regolamento.

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. Secondo la normativa vigente sono definiti:
 - a. Diritto di Uso Civico "essenziale": ovvero destinati ad assicurare quanto necessario alla sussistenza del nucleo familiare.
 - b. Diritto di Uso Civico "utile": in grado di garantire non solo la mera sussistenza ma anche l'utilizzo del bene comune per un prevalente fine economico.
2. Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle proprietà originarie del territorio comunale di Gravere sono le forme tradizionali di uso civico, quali:

- a. Il pascolo, inteso come possibilità di introdurre nelle terre civiche gli animali che utilizzano direttamente le produzioni foraggere spontanee, purché ciò avvenga con carichi di bestiame compatibili sia con le potenzialità produttive dei terreni e dei soprassuoli sia con le esigenze di conservazione della risorsa ambientale, sempre nel rispetto delle leggi forestali e delle norme igienico sanitarie vigenti.
- b. Il legnatico, inteso come possibilità di raccogliere e utilizzare la legna dei boschi comunali, sempre con modalità e limiti stabiliti dall'autorità forestale, per assicurare la conservazione della risorsa.

ART. 3 – TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

1. L'esercizio di uso civico sulle proprietà comunali è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Gravere, ai sensi del vigente regolamento anagrafico.

ART. 4 – REGIME GIURIDICO

1. Ai sensi di specifica norma regionale, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni gravati da uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente.
2. Considerata la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali.
3. Comunque, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni regionali, possono essere stipulate specifiche convenzioni per:
 - a. La conduzione di alpeggi e strutture agricole ad essi collegate;
 - b. La realizzazione di infrastrutture sportive;
 - c. Ogni altro uso legato ad effettive necessità delle collettività locali.
4. Nel rispetto delle vigenti norme regionali, per beni soggetti agli usi civici possono essere attivate procedure di conciliazione, di alienazione di terreni di esigue dimensioni, di permuta, di affrancazione e di legittimazione.
5. Nella gestione dei beni di uso civico il Comune interviene in veste di rappresentante e coordinatore degli stessi e dei relativi proventi.

USO CIVICO DI LEGNATICO

ART. 5 – USO CIVICO DI LEGNATICO

1. Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del piano di gestione forestale ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali.

Tale diritto si articola come segue:

- a. Raccolta a titolo gratuito di legna secca:

A tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 10. Per tale utilizzo non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.

Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta e fino a tale momento non sarà possibile procedere all'asportazione del materiale.

b. Assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico:

Gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, l'assegnazione di legname uso fuocatico. Tali assegnazioni sono effettuate previa richiesta da far pervenire al CFAVS nei termini da esso stabiliti d'intesa con il Comune, e sono soggette al pagamento di una somma in qualità di rimborso delle spese sostenute per l'istruzione della pratica da parte del CFAVS. Lo stesso CFAVS, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente tramite verifica anagrafica da parte del Comune, procede alle operazioni di martellata, assegno e stima. Verrà considerata unicamente un'istanza per ogni nucleo familiare anagrafico; il legname sarà assegnato in maniera esclusiva nei boschi comunali soggetti a tale diritto, in quantità simili per ogni richiedente. Rimangono in ogni caso insindacabili i criteri qualitativi, quantitativi, località e valutazioni fissati dai tecnici del CFAVS incaricati delle operazioni di martellata, assegno e stima.

Potranno essere assegnate solamente piante troncate, secche o gravemente lesionate, oppure alberi sottoposti o competitori in popolamenti forestali da diradare al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco. Ove disponibile, potrà essere assegnato anche legname già accatastato risultante da altre operazioni in bosco. Saranno in ogni caso tassativamente seguite le prescrizioni del Piano di Gestione Forestale vigente.

E' fatto divieto ai richiedenti di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di fuocatico. Essi inoltre dichiarano sotto la propria disponibilità di far uso della legna esclusivamente per il riscaldamento della propria abitazione e per usi domestici, e di conservare la stessa presso la propria abitazione, o altro indirizzo da comunicarsi, presso cui potranno venire effettuati controlli dagli organi competenti.

Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso fuocatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per il successivo quinquennio. Le operazioni di taglio del materiale dovranno avvenire in proprio e, comunque, con la presenza dell'assegnatario o di un componente del nucleo familiare o suo delegato. Anche nel caso di violazione di detto obbligo si sospenderanno le assegnazioni per un quinquennio, fatti salvi gravi e comprovati motivi.

In caso di rinuncia volontaria all'assegnazione per gravi motivi, il diritto viene mantenuto solo in presenza di notifica da presentarsi tempestivamente agli uffici del CFAVS. Inoltre, si specifica che le somme versate verranno trattenute dal CFAVS a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'istruttoria della pratica. L'Ente si riserva la possibilità di valutare le richieste di rinuncia e, in assenza dei suddetti gravi motivi, agli interessati non saranno concesse altre assegnazioni di legname per il periodo di anni uno (tale esclusione è estesa a tutto il nucleo familiare del richiedente).

Le utilizzazioni di legname devono essere obbligatoriamente concluse entro 12 mesi dalla data di assegnazione, nel rispetto del periodo di "silenzio selvicolturale" per gli interventi ricadenti nelle ZSC e nei Parchi, pena il trattenimento degli importi versati e la sospensione per l'anno successivo del godimento del diritto di fuocatico. Per questa tipologia di assegnazione non è ammessa la proroga dei termini di

utilizzazione. Anche in presenza di motivazioni contingenti di carattere generale non potranno essere differiti i termini di validità temporale dell'autorizzazione.

Il Comune, con specifica delibera di giunta, può demandare al Consorzio Forestale Alta Valle Susa (da ora CFAVS) la gestione tecnica ed economica di assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico.

c. Assegnazione a titolo oneroso di piante danneggiate, schiantate o morte in piedi:

Il cittadino interessato al loro recupero può fare richiesta al comune di residenza, specificando la localizzazione e il quantitativo presunto di legname richiesto (numero di piante e quantità stimata di legname, fino ad un massimo consentito di 150 quintali per anno solare). Il Comune valuta la congruità della richiesta e la trasmette al CFAVS per le valutazioni tecniche ed economiche delle piante assegnate. Il richiedente riceverà specifica comunicazione da parte del Comune e dovrà provvedere al taglio ed esbosco delle piante assegnate previo pagamento del valore del legname.

d. Assegnazione a titolo oneroso di legname da opera:

Per esigenze di legname ad uso strutturale (travature o uso edilizio) ai soli cittadini residenti è concessa la possibilità di ottenere un'assegnazione di legname da opera per manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà (fino ad un massimo consentito di 150 quintali per anno solare). Il Comune, tenuta presente la normativa di settore e la disponibilità di materiale idoneo, valuta la congruità della richiesta e la trasmette al CFAVS per le valutazioni tecniche ed economiche delle piante assegnate. Il richiedente riceverà specifica comunicazione da parte del Comune e dovrà provvedere al taglio ed esbosco delle piante assegnate entro 12 mesi, previo pagamento del valore del legname.

Ai cittadini residenti è altresì concessa la possibilità di ottenere, a titolo gratuito, una sola assegnazione di legname da opera (fino ad un massimo consentito di 150 quintali) per manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà, nei casi di eventi calamitosi o di forza maggiore, comunque non collegati ad azioni volontarie del proprietario. Si precisa che la gratuità è da riferirsi esclusivamente al costo del legname e non alle spese dovute all'istruttoria della pratica. Qualora l'assegnatario rinunci all'assegnazione per motivi di carattere personale, potrà essere effettuata altra concessione a titolo oneroso secondo le valutazioni di mercato.

e. Assegnazioni di legname per uso interno:

Il Comune, in qualità di ente proprietario, può richiedere al CFAVS l'individuazione di materiale legnoso per esigenze di pubblica utilità, con l'invio di richiesta scritta riportante quantità e caratteristiche desiderate.

Tutte le assegnazioni derivanti dal godimento del diritto di uso civico di legnatico, in ogni sua forma, dovranno essere notificate al Comune tramite l'invio di verbale di assegnazione al taglio, specificando localizzazione, volumi prelevati e relativi importi.

TERRITORIO BOSCHIVO

ART. 6 – GESTIONE DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO

1. La gestione dei boschi di alto fusto è soggetta alle prescrizioni del piano di gestione forestale vigente ed ai vincoli delle leggi nazionali e regionali in materia forestale.

2. Gli aspetti tecnici gestionali sono demandati al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, Ente specificatamente competente ed incaricato per tali incombenze. L'Amministrazione Comunale, se consentito dalle regole di finanza pubblica, può destinare una quota degli introiti della vendita di lotti di legname al miglioramento ed alla manutenzione del patrimonio collettivo.
3. Si specifica che la corrente gestione dei boschi non prevede cambi di destinazione d'uso delle superfici interessate e pertanto i tagli ordinari previsti nel vigente piano di gestione forestale non precludono in alcun modo il godimento dei diritti di uso civico.
4. I tagli straordinari (piste da sci, impianti di risalita, strade ecc.) che prevedono un cambio di destinazione d'uso del suolo, dovranno essere autorizzati dai competenti organi regionali e i relativi introiti saranno gestiti secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3.

ART. 7 – GESTIONE GENERALE DEL TERRITORIO BOSCHIVO

La pianificazione territoriale per la gestione delle superfici boscate è concordata con il CFAVS e contenuta nel Piano Forestale Aziendale predisposto dallo stesso ente.

USO CIVICO DI PASCOLO

ART. 8 – DIRITTO DI PASCOLO

1. Tutte le superfici pascolabili comunali concedibili in Comune di Gravere sono gravate dal diritto di Uso Civico.
2. Si specifica che, per aventi diritto al godimento di Uso Civico di pascolo si intendono allevatori residenti in Comune di Gravere, che mantengono il bestiame di proprietà sul territorio del Comune in oggetto per tutto l'anno solare. Si precisa inoltre che tale diritto potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l'intero anno solare sul territorio del Comune di residenza del richiedente e della ditta, le verifiche del caso saranno effettuate dagli uffici Comunali e dal CFAVS, verificando l'effettiva residenza del richiedente, la reale permanenza del bestiame indicato in domanda attraverso lettura dei registri di stalla ed eventuale accertamento reale in loco.
3. Gli utenti, come specificati al comma precedente vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli di proprietà comunale.
4. La porzione di territorio di proprietà comunale, assegnabile in compenso del diritto di Uso Civico di pascolo dovrà essere determinata non solo con il criterio della sua estensione ma con quello anche del suo valore nonché della destinazione tipologica del bestiame deputato al pascolo. Le aree assegnabili saranno definite annualmente, in relazione alle richieste pervenute ed agli accertamenti concernenti le consistenze di stalla effettivamente aventi titolo.
5. La porzione territoriale concessa a compenso del diritto di Uso Civico alle Aziende aventi effettivo titolo, dovranno obbligatoriamente essere pascolate nell'arco della stagione di pascolo.
6. Il mancato pascolamento dell'area di cui sopra da parte dell'azienda affidataria, constatato a seguito di collaudo e verifiche in campo da personale Comunale, di CFAVS e/o enti territoriali sovracomunali, determinerà la perdita di esercitare il diritto di Uso Civico, da parte dell'Azienda stessa, per la stagione successiva.
7. Il parziale pascolamento, effettivamente verificato in loco, delle superfici affidate all'avente diritto, potrà comportare la revisione dell'area affidabile al richiedente in termini di collocazione ed estensione della stessa.
8. Si sottolinea inoltre il tassativo divieto di commercializzazione del diritto in oggetto.

ART. 9 – SUDDIVISIONE DEI COMPENSORI DI PASCOLO

1. Il territorio comunale adibito a pascolo, conformemente alle consuetudini relative alla suddivisione territoriale ed al relativo esercizio di Uso Civico da parte degli storici aventi diritto, viene suddiviso nei seguenti compensori di pascolo, costituiti da proprietà sia comunali che private, meglio individuati nella planimetria allegata al Piano Forestale Aziendale redatto dal CFAVS:

- a. Gias - Fontanette
- b. Faciaccia - La Bra
- c. Valeis – Draie - Lozet
- d. Alteretto - Bastia

2. La delimitazione dei compensori di pascolo, con la rappresentazione grafica dei limiti territoriali e delle superfici comunali concesse a pascolo, oltre che le tabelle catastali delle stesse, redatti da CFAVS, sono parte integrante degli affidamenti e dei relativi contratti/concessione di affidamento a terzi.

3. Le superfici comunali pascolabili con i relativi carichi di Unità Bovine Adulte (cd. “UBA”) suddivise per ogni compensorio sono specificatamente individuate dal CFAVS e sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale, poiché costituiscono mera specifica tecnica di dettaglio in ordine alle aree effettivamente pascolabili in funzione dei singoli mappali comunali. Le suddette superfici ed i relativi carichi UBA possono essere comunque soggette ad eventuali aggiornamenti e/o variazioni connesse a mutate condizioni territoriali, gestionali ed ambientali.

ART. 10 CARICHI PASCOLIVI

1. Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (unità bovina adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri, approvati da Regione Piemonte ed individuati nelle Istruzioni Operative Arpea n°77 del 09- 01-2024:

Tipologia	Corrispondenza in UBA
Bovino adulto (> 2 anni)	1
Bovino da 6 mesi ad 1 anno	0,6
Vitello fino a 6 mesi	0,4
Ovini e Caprini	0,15
Equidi	1

2. Le dinamiche del Carico totale di ogni singolo Compensorio di Pascolo tengono conto dei dati storici e della loro variazione nel tempo. Sono inoltre definiti dai vigenti piani di gestione forestale, da eventuali Piani Pascolo speditivi redatti dal CFAVS e da Piani Pastoralis Foraggeri, ove sussista presa d’atto degli stessi da parte del Comune e relativa approvazione della Regione Piemonte.

3. I criteri del calcolo UBA sopra menzionati vengono recepiti dall’utilizzatore del pascolo prima della salita in alpeggio ed assunti come criterio unico per il calcolo del carico d’alpeggio nel Comune di Graverè.

4. Al fine di utilizzare allo scopo i criteri di calcolo sopra menzionati ogni spostamento di bestiame in alpeggio e/o comprensorio di pascolo, dovrà essere obbligatoriamente, come previsto dalla legge sanitaria vigente, D.Lgs. 134/2022, accompagnata da documentazione sanitaria attestante la situazione e l'età dei capi.
5. Ogni modifica del carico sarà rideterminata sulla base degli indici sopra esposti.

Art. 11 CARICO UBA CONCEDIBILE AI FINI DEL GODIMENTO DI DIRITTO DI USO CIVICO

1. Le aree comunali pascolabili di cui all'Art. 9.1 ed affidate agli aventi Diritto di Uso Civico, saranno individuate in base alla consistenza di stalla effettivamente verificata ed avente titolo (Art.8.2), possibilmente nel comune censuario di residenza, e nel Comprensorio di Pascolo più prossimo all'attività di azienda o comunque funzionale alla stessa.
2. In accordo con quanto espresso dalla Legge n°1766 del 16 giugno 1927 e successive modifiche, il corrispettivo in UBA viene così espresso:
 - a. La quota che soddisfa il bisogno "essenziale" di un nucleo familiare residente viene stabilito in 5 (cinque) UBA;
 - b. Nell'ottica della tutela e dell'incentivazione dell'imprenditoria agricola pastorale locale viene definita come "essenziale" la quota di 20 (venti) UBA per la gestione di una piccola azienda;
 - c. Il carico UBA che rientra a pieno titolo nei punti a e b potrà esercitare il pascolo sulle superfici assegnate a titolo gratuito;
 - d. Gli UBA eccedenti a quanto stabilito ai punti a e b saranno pertanto considerati "utili", ovvero eccedenti quelli che sono necessari al sostentamento familiare ma comunque validi al fine di ricavarne un vantaggio economico per l'Azienda;
 - e. L'eventuale carico UBA non rientrante nei punti a e b sarà pertanto gravato da un canone stagionale d'affitto pari a € 30,00 per ogni UBA eccedente rispetto a quelli elencati nei punti a e b, riferito alla conduzione residente ed avente effettivamente titolo di godimento di Uso Civico.
3. In caso di più istanze di Uso Civico il Comune procederà a:
 - a. Valutare l'effettivo diritto del richiedente al compenso dell'Uso Civico, ripartendo proporzionalmente i terreni convenientemente utilizzabili come pascolo tra le famiglie dei coltivatori diretti del comune, in relazione alla tipologia di bestiame ed a requisiti che garantiscano un affidamento efficace e di maggiore utilità del fondo.
 - b. Provvedere all'assegnazione mediante sorteggio tra i richiedenti, qualora l'estensione del territorio da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande dei soggetti aventi diritto, e nel caso in cui sia assente la volontà associazionistica di più assegnatari per una migliore e condivisa gestione dei fondi oggetto dell'assegnazione.

ART. 11 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO

SULLE SUPERFICI COMUNALI

1. I soggetti di cui all'art. 8 – comma 1 – devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune (indicazione del numero e tipologia del bestiame – indicazione del Comprensorio di Pascolo), entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di riferimento, potendo il Comune valutare anche assegnazioni pluriennali.
2. Gli assegnatari annuali che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciari dell'esercizio del diritto di uso civico.
3. Il Comune, sulla base delle indicazioni della commissione pascoli di cui al successivo articolo 14, procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico UBA di ciascun comprensorio.
4. Gli utenti, come indicati all'art. 8 comma 1 - vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli di proprietà comunale.
5. La porzione di territorio pascolivo da assegnarsi in compenso del diritto di uso civico dovrà essere determinata non solo mediante il criterio dell'estensione ma anche tenendo conto del suo valore nonché della destinazione tipologica del bestiame deputato al pascolo.
6. La porzione territoriale assegnata a compenso del diritto di uso civico dovrà obbligatoriamente essere pascolata nell'arco stagionale. Il mancato pascolamento stagionale della porzione territoriale assegnata a compenso del diritto di uso civico, a seguito di verifica, determinerà la perdita del diritto per la stagione successiva. Si ribadisce altresì il divieto assoluto di commercializzazione del diritto in oggetto.
7. Tale porzione di territorio pascolivo viene stabilita nell'assegnazione a compenso del diritto di uso civico a titolo gratuito nella ragione di quanto esposto nell'art 11, comma 2 lettere a – b – c – d – e. Ciò a soddisfazione dei diritti "essenziali" del richiedente o nel suo corrispettivo a soddisfazione del fabbisogno alimentare di una unità bovina adulta. La rimanenza del territorio pascolivo assegnata, o il suo corrispettivo in UBA, potrà, se necessario, essere annualmente gravata da un canone di natura enfiteutica, a favore del Comune. L'assegnazione di uso civico andrà sempre commisurata alla capacità aziendale dell'impresa residente condotta da persona residente. Nel caso in cui il beneficiario debba condurre animali foranei in esubero all'uso civico assegnato, per tali animali foranei dovrà obbligatoriamente corrispondere il conseguente canone enfiteutico.
8. In caso di più istanze di uso civico il comune procederà a:
 - a. Valutare l'effettivo diritto del richiedente al compenso dell'uso civico, ripartendo proporzionalmente i terreni convenientemente utilizzabili come pascolo tra le famiglie dei coltivatori diretti del comune, in relazione alla tipologia di bestiame ed a requisiti che garantiscano un affidamento efficace e di maggiore utilità per il fondo;
 - b. Assegnazione mediante sorteggio tra i richiedenti, qualora l'estensione del territorio da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande dei soggetti aventi diritto, e nel caso in cui sia assente la volontà associazionistica di più assegnatari per una migliore e condivisa gestione dei fondi oggetto dell'assegnazione.

ART. 12 – CONCESSIONE DEI PASCOLI AD ALLEVATORI FORANEI

1. Nel caso in cui le richieste degli utenti di uso civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli comprensori comunali, l'eventuale eccedenza potrà essere annualmente concessa ad allevatori foranei che dovranno presentare istanza entro il 15 marzo di ogni anno. La gestione dell'eccedenza del pascolo dovrà essere svolta direttamente dal Comune, tramite la collaborazione del Consorzio Forestale Alta Valle Susa e della Commissione Pascoli.

2. Il Comune, con specifica deliberazione di G.C., fisserà il canone di “fida pascolo”, stabilendo un importo in base ai criteri di valutazione U.B.A. di cui all’art. 10 del presente regolamento.
3. Il Comune, con le modalità e nei termini di cui all’art. 12 – comma 1 -, emetterà le autorizzazioni agli utenti foranei nel rispetto dei carichi massimi pascolivi di ciascun Comprensorio di Pascolo.
4. I canoni di “fida pascolo” dovranno essere versati dagli utenti foranei entro il 31 Luglio dell’anno di riferimento. Oltre tale termine decorrerà l’applicazione degli interessi di mora.
- In caso di ritardo ingiustificato o mancato pagamento gli utenti potranno perdere il diritto di assegnazione di pascoli comunali per la stagione successiva.
5. Per il nulla osta alle singole autorizzazioni annuali ed anche in caso di più domande per un medesimo alpeggio, la Commissione si esprimerà sulla base dei seguenti criteri, fatti salvi i diritti acquisiti:
- a. Ottimale continuità d’uso dell’alpeggio;
 - b. Assenza di situazioni debitorie o di contenzioso verso il Comune di Gravere;
 - c. Eventuale affitto dei terreni di proprietà privata;
 - d. Soddisfacimento dei requisiti tecnici di conduzione e di carico ottimali definiti dalla Commissione Pascoli, su relazione del CFAVS;
 - e. Uso corretto degli immobili;
 - f. Rispetto dei carichi;
 - g. Conflittualità;
 - h. Piani di miglioramento da attuare in seno al Comprensorio di Pascolo.
6. In sede di concessione di pascolo il Comune, su proposta del CFAVS, avrà la facoltà di richiedere attenzioni particolari e modalità di gestione dell’alpeggio.
7. Il concessionario ha l’obbligo di mantenere in ottimo stato le strutture di alpeggio comunali, per il pubblico decoro e di gestire il pascolo come stabilito dalla Commissione Pascoli, con rigoroso rispetto dei punti acqua e delle zone interdette, restituendo il Comprensorio di Pascolo, stagionalmente, ripulito da confinamenti mobili (filo elettrico, staccionate ecc.). Il mancato rispetto di quanto sopra potrebbe diventare motivo di rescissione contrattuale di concessione della proprietà Comunale, secondo il parere della Commissione Pascoli.

ART. 13 – CONCESSIONE PLURIENNALE DI TERRENI

1. Il Comune può prevedere la concessione pluriennale in via amministrativa di terreni e di Comprensorio di Pascolo di proprietà soggetti ad uso civico, a favore di aziende agricole titolari di diritti di uso civico o associazioni agricole locali, per la gestione di attività agrosilvo-pastorali, e che non potranno, senza preventiva autorizzazione del Comune, sub concederle o sub-localarle.
2. I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno stabiliti tenendo conto della superficie dei terreni concessi, del carico di bestiame potenzialmente ammesso e del valore del depauperamento causato dalla sospensione del diritto di uso civico, rapportato alla durata temporale.
3. Il Comune, per poter rilasciare le concessioni in via amministrativa riguardanti l’utilizzo di terreni o comprensori gravati da uso civico, deve acquisire, in forma preventiva, l’autorizzazione circa la sospensione temporanea del diritto di uso civico sui terreni di volta in volta specificati.

ART. 14 – CONCESSIONE DI ALPEGGI (FABBRICATI RURALI E PASCOLI)

1. Le concessioni d'alpeggio, comprendenti sia il diritto di pascolo sia l'uso dei fabbricati e manufatti di proprietà comunale (abitazione, stalla, magazzini, locali per lavorazione latte ecc.) sono effettuate di norma previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, e necessitano dell'acquisizione preventiva di specifica autorizzazione emessa dall'autorità competente. Per dette concessioni verrà prevista una durata pluriennale, sulla base di specifiche valutazioni da parte dell'Amministrazione comunale.
2. Per l'individuazione del soggetto a cui concedere l'alpeggio, nell'ambito della gara ad evidenza pubblica, potranno essere considerati i seguenti criteri di valutazione:
 - a. Maggiore offerta economica nei confronti del canone base;
 - b. Valutazione del personale impiegato nella gestione dell'alpeggio;
 - c. C migliorie da apportare all'alpeggio, in riferimento ad attività commerciali legate alla lavorazione del latte ed alla distribuzione di prodotti lattiero-caseari e/o ad attività di agriturismo.
3. E' consentito derogare alla procedura di cui al comma n. 1, nel caso in cui sia possibile assegnare, con trattativa diretta, la concessione ad un soggetto titolare di uso civico o soggetto a base associativa che rappresenti la comunità locale in modo significativo e dimostrabile, rispetto alla superficie complessiva del comprensorio di pascolo. In tale caso la Giunta comunale dovrà fornire opportune valutazioni circa la rappresentatività del soggetto privato. Il corrispettivo della concessione è stabilito in base ad apposita perizia di stima redatta dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa.
4. Il concessionario a cui viene assegnata la gestione dell'alpeggio, in qualsiasi forma individuato, ha l'obbligo di accettare nell'ambito dell'alpeggio stesso il bestiame di proprietà degli utenti di uso civico, che hanno diritto di usufruire del pascolo in forma gratuita.
5. La consegna della struttura al soggetto specificatamente individuato sarà seguita dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa che avrà anche l'onere di verificare le condizioni dell'immobile al momento della scadenza della concessione e della riconsegna dell'alpeggio all'ente proprietario.

ART. 15 – GESTIONE DELLE RISORSE

1. Le entrate derivanti dalla gestione del territorio montano (canoni per "fida pascolo" - canoni per concessioni amministrative – introiti per alienazione di lotti boschivi), possono essere destinate, nei limiti e nel rispetto delle vigenti regole di finanza pubblica, per la gestione del patrimonio collettivo.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell'articolo 53 – comma 2 - del vigente Statuto Comunale il presente regolamento diventa obbligatorio decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dall'esecutività della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento medesimo.

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Copia del presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, verrà inviata al CFAVS per gli adempimenti di competenza.
2. Qualora, nel corso della validità del presente documento, gli organi tecnici preposti all'applicazione del presente regolamento dovessero riscontrare temporanee inapplicabilità di norme o dovessero trovarsi nella necessità di gestire

deroghe temporali non previste, la Giunta comunale potrà procedere all'approvazione delle modifiche temporanee al fine di permettere una corretta gestione dei beni ed una sollecita risoluzione di problemi legati all'imprevedibilità di situazioni oggettive.